



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

(Provincia di Verona)

**RELAZIONE 2022
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DEL PIANO 2021**

Art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016

1. Introduzione

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Per la redazione della relazione è stato preso quale riferimento lo schema tipo contenuto nelle linee guida ministeriali relative alla rilevazione ordinaria 2019.

2. Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli alla data del 31/12/2020

Con il provvedimento di ricognizione straordinario adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/09/2017 era stata disposta l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione detenuta nella società Uni.Co.G.E. Srl;
- partecipazione detenuta nella società Banca Popolare Etica S.C.p.A;

In occasione della razionalizzazione ordinaria al 31/12/2017, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27/12/2018, si è provveduto a confermare la misura già disposta per la società Uni.Co.G.E. Srl, dando atto, tuttavia, che il processo di razionalizzazione non era ancora stato concluso. Per la società Banca Popolare Etica S.C.p.A., al contrario, si è preso atto della modifica operata dalla Legge 205/2017 con l'art. 1, comma 891, il quale, modificando l'art. 4 del TUSP, ha introdotto il comma 9-ter che consente il mantenimento di quote non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23/12/2019, avente ad oggetto la revisione delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli alla data del 31/12/2018, il Comune ha preso atto di quanto disposto dall'art. 24, comma 5 bis, ~~1~~ del d.lgs. n. 175/2016, così come introdotto dall'art. 1, comma 723, della L. n. 148/2019, e, pertanto, si è avvalso della facoltà di sospendere l'alienazione della partecipazione detenuta in Uni.Co.G.E. S.r.l.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli alla data del 31/12/2019, il Comune ha preso atto di quanto disposto dal predetto art. 24, comma 5 bis, del d.lgs. n. 175/2016, così come introdotto dall'art. 1, comma 723, della L. n. 148/2019, e, pertanto, si è avvalso, nuovamente, della facoltà di sospendere l'alienazione della partecipazione detenuta in Uni.Co.G.E. S.r.l.

Con delibera di Consiglio Comunale 49 del 27/12/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Colognola ai Colli alla data del 31/12/2020 il Comune ha preso atto di quanto disposto dal predetto art. 24, comma 5 ter², del d.lgs. n. 175/2016, così come introdotto dall'art. 16, comma 3 bis, del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 23/07/2021 e, pertanto, si è avvalso, nuovamente, della facoltà di sospendere l'alienazione della partecipazione detenuta in Uni.Co.G.E. S.r.l., atteso che la predetta società nel triennio 2017/2019 ha prodotto un risultato medio in utile;

¹ Art. 24, comma 5 bis, D.Lgs. n. 175/2016: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

² Art. 24, comma 5 ter, D.Lgs. n. 175/2016: *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022 avente ad oggetto "PARTECIPATE: revoca parziale, ai sensi dell'art. 21 quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i., della deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2021 avente ad oggetto "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.", è stato disposto:

- di revocare parzialmente la delibera di Consiglio Comunale n. 49/2021 limitatamente alla parte in cui ha disposto la sospensione della cessione della quota di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Colognola ai Colli nella società Uni.Co.G.E. s.r.l., disponendone, invece, il mantenimento;
- di non vendere la quota societaria, pari al 12,07% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Colognola ai Colli in Uni.Co.G.E. s.r.l. e di mantenere la predetta partecipazione societaria;
- di modificare gli allegati sub A) e sub C) della suddetta deliberazione consiliare n. 49/2021, laddove era prevista la sospensione anziché il mantenimento, come da allegato sub A) e sub B);
- di confermare, per la parte rimanente, la delibera di Consiglio comunale n. 49/2021, con riguardo alle partecipazioni societarie detenute in via diretta e indiretta dal Comune di Colognola ai Colli e precisamente:

Uniservizi spa (partecipata in via diretta);

Acque Veronesi Scarl (partecipata in via diretta);

Banca Popolare Etica (partecipata in via diretta);

Viveracqua Scarl (partecipata in via indiretta);

Inoltre, con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2022 l'Amministrazione comunale unitamente ai Comuni di Cologna Veneta, San Bonifacio, Lonigo, Soave e Zimella ha approvato i Patti di Sindacato da esercitarsi sulla suddetta società Uni.Co.G.E. srl.

Pertanto, vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21/2022 si è proceduto con il mantenimento della partecipazione societaria in UNI.Co.G.E. srl.

PARTECIPATA:	UNI.CO.G.E. SRL
Codice Fiscale	03237330232
Denominazione	Uni.Co.G.E. S.r.l.
Sede legale	Piazza Costituzione, 4 – 37047 San Bonifacio (VR)
Telefono *	045-6104981
FAX *	045-6104924
Email *	info@unicoge.it
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03237330232
Denominazione	Uni.Co.G.E. S.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 21/2022 avente ad oggetto "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: razionalizzazione annuale delle società partecipate e relazione sullo stato di attuazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i." è stato disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di revocare parzialmente la delibera di Consiglio Comunale n. 49/2021 limitatamente alla parte in cui ha disposto la sospensione della cessione della quota di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Colognola ai Colli nella società Uni.Co.G.E. s.r.l., disponendone, invece, il mantenimento; - di non vendere la quota societaria, pari al 12,07% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Colognola ai Colli in Uni.Co.G.E. s.r.l. e di mantenere la predetta partecipazione societaria; - di modificare gli allegati sub A) e sub C) della suddetta deliberazione consiliare n. 49/2021, laddove era prevista la sospensione anziché il mantenimento, come da allegato sub A) e sub B).
Tipologia di procedura	procedura ad evidenza pubblica
Data di avvio della procedura	NON AVVIATA
Stato di avanzamento della procedura	CONCLUSA
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	SI VEDA QUANTO INDICATO IN PREMessa
Ulteriori informazioni*	-----

*Campo testuale con compilazione facoltativa.